

Allegato A) alla deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 8 del 26/06/2018

REGOLAMENTO FONDO PER PERDITE IDRICHE OCCULTE

INDICE

| | |
|---|--------|
| Art. 1 - Premesse | pag. 3 |
| Art. 2 - Definizione di perdita occulta | pag. 3 |
| Art. 3 - Modalità di adesione al Fondo e decorrenza | pag. 4 |
| Art. 4 - Quota di adesione al Fondo | pag. 4 |
| Art. 5 - Disdetta di adesione al Fondo | pag. 5 |
| Art. 6 - Modalità di gestione del Fondo | pag. 5 |
| Art. 7 - Condizioni per ottenere il rimborso in caso di sinistro | pag. 5 |
| Art. 8 - Criteri per la quantificazione e valorizzazione del rimborso | pag. 6 |
| Art. 9 - Penalità | pag. 7 |
| Art. 10 - Modifiche ed integrazioni | pag. 7 |

Art. 1 - PREMESSE

VERITAS SPA (di seguito VERITAS) gestisce per conto degli utenti titolari di contratto un Fondo, denominato "Fondo per perdite idriche occulte", nel quale vengono versate le quote di adesione degli utenti aderenti, in forza del mandato conferitole dagli stessi con la sottoscrizione di appositi moduli di adesione.

Nel presente documento con "utente" si intende l'intestatario del contratto per il quale è attiva l'adesione al Fondo.

Con il termine "sinistro" si intende il verificarsi di una presunta perdita occulta.

Il Fondo è istituito in ottemperanza all'art. 29 del "Regolamento per la fornitura di acqua potabile" che si riporta integralmente:

Art. 29, "Perdite, danni"

Ogni utente risponde della buona conduzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il punto di consegna, da qualunque causa prodotta, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti stessi.

Il Gestore si impegna a prevedere la gestione di un Fondo o di una assicurazione che permetta a chi lo sottoscrive di poter ricevere un rimborso nel caso di perdite occulte sotterranee, comunque non attribuibili a colpa o negligenza dell'Utente (con esclusione di perdite dovute a difetti di rubinetterie interne, wc, etc.) sulla base dei criteri predeterminati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.

All'utente aderente al Fondo in caso di perdita idrica occulta, come definita nei successivi articoli, viene riconosciuto un Rimborso, mediante utilizzo del Fondo, sulla base dei criteri predeterminati nel presente Regolamento.

Possono aderire al Fondo gli utenti intestatari di contratto di fornitura di acqua potabile ad eccezione di: contratti per uso cantiere, forniture occasionali o temporanee, impianti antincendio.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI PERDITA OCCULTA

La perdita si definisce occulta quando:

- avviene a seguito di una rottura verificatasi a valle del contatore e la rottura deriva da fatto accidentale, fortuito, involontario, riconducibile a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post-contatore e dell'impianto interno di utilizzazione;
- non è rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente poiché si è verificata in una parte dell'impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato cementizio;

- non riguarda, in ogni caso, difetti di impianti ispezionabili (*es. autoclave, wc, impianti frigoriferi, impianti di irrigazione, impianti di condizionamento, scarichi ...*) o rubinetterie interne compresa la rottura del contatore per gelo. Sono altresì escluse le perdite degli impianti posti all'interno dei pozzetti di ispezione a valle del contatore incluso il pozzetto contenente il contatore stesso;

- non è derivante da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'utente, o conseguente a rotture provocate dall'utente o da terzi, oppure conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno nonché conseguente ad ogni specie di danno indiretto.

Art. 3 - MODALITÀ DI ADESIONE AL FONDO E DECORRENZA

Per i nuovi utenti e per i subentri l'adesione al Fondo decorre automaticamente con l'attivazione della fornitura. Nel modulo di "Attivazione, Voltura Servizio idrico" è prevista la possibilità di non aderire al Fondo attraverso esplicito diniego da sottoscrivere all'atto della richiesta di attivazione della fornitura.

Per le utenze già attive l'adesione decorre dalla lettura effettuata da Veritas dal 01/01/2019 oppure tramite autolettura pervenuta entro il 30/06/2019, fatta salva accettazione per coerenza con i consumi storici dell'utenza. Dopo tale data l'adesione viene attivata automaticamente e l'utente ha tempo 6 mesi per revocare l'adesione al Fondo; in tal caso il Gestore provvederà ad accreditare le quote mensili di adesione al Fondo già addebitate.

L'adesione si rinnova tacitamente di anno in anno salvo revoca da comunicarsi per iscritto a Veritas.

Art. 4 - QUOTA DI ADESIONE AL FONDO

L'adesione al Fondo comporta l'addebito della quota di adesione con la decorrenza indicata all'articolo 3. La quota di adesione non è rimborsabile.

La quota mensile di adesione al Fondo è quantificata come segue:

| | | |
|--|---------------|--------|
| UTENZA DOMESTICA | quota mensile | € 0,55 |
| UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità abitativa domestica | quota mensile | € 0,55 |
| UTENZA CONDOMINIALE per ogni unità abitativa non domestica | quota mensile | € 1,30 |
| UTENZA NON DOMESTICA | quota mensile | € 1,30 |

Ai sensi dell'art. 8.1 lett. a) dell'All. A alla delibera ARERA 897/17 il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con Veritas, prevede l'applicazione di un Bonus idrico integrativo,

la cui applicazione è soggetta a specifica approvazione del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia. Il Bonus idrico integrativo è pari alla quota di adesione al Fondo perdite idriche occulte, pertanto la quota di adesione al Fondo non viene applicata per il periodo in cui l'utente usufruisce del bonus sociale idrico e fintanto che sussiste il Bonus idrico integrativo.

Per ogni adesione (*anche se di utenza pluriconcessionaria*) è trattenuto da VERITAS l'importo di € 0,20/mese (iva inclusa) per spese amministrative inerenti la gestione del Fondo, la rimanente parte della quota di adesione (non soggetta ad iva) viene versata nel Fondo in argomento.

Veritas trattiene dal Fondo una quota di € 50,00 per ogni eventuale sopralluogo.

Art. 5 - DISDETTA DI ADESIONE AL FONDO

La disdetta avrà efficacia dalla data in cui VERITAS ne viene a conoscenza. L'adesione si estingue in caso di cessazione del contratto idrico.

Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO

VERITAS provvede all'aggiornamento del Fondo destinando allo stesso le quote addebitate in bolletta nel mese precedente e detraendo dallo stesso le somme rimborsate, i costi dei sopralluoghi per la verifica del diritto al rimborso.

Qualora il Fondo non avesse capienza sufficiente VERITAS provvede con risorse proprie all'integrazione dello stesso, a titolo di anticipo, recuperando quanto integrato non appena la capienza del Fondo lo consenta.

Il Fondo può essere estinto da VERITAS, oltre che per cause di forza maggiore, quali ad esempio disposizioni legislative e/o regolamentari, qualora risultasse che VERITAS per due anni consecutivi abbia dovuto provvedere direttamente con risorse proprie all'integrazione del Fondo.

In caso di estinzione del Fondo, VERITAS provvede a darne comunicazione all'utenza interessata con un preavviso minimo di 6 mesi dalla data programmata di cessazione del fondo stesso.

Ogni aderente può richiedere e ottenere da VERITAS di conoscere la situazione del Fondo, garantendo VERITAS la massima trasparenza nella gestione dello stesso.

Art. 7 - CONDIZIONI PER OTTENERE IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il rimborso avviene in presenza di tutti i seguenti requisiti:

a) aver compilato l'apposito modulo "Denuncia di perdita idrica occulta" (in ogni sua parte), sottoscritto dall'utente e consegnato a VERITAS non appena si è venuti a conoscenza della perdita e comunque non oltre 90 gg dalla data di scadenza della fattura contenente i

consumi di perdita. Nel caso in cui la presentazione avvenga tra il 91° e il 180° giorno dalla data di scadenza, l'importo rimborsabile previsto dall'art. 8 viene applicato al 50%;

b) si sia verificata una perdita definibile occulta secondo quanto indicato nel precedente articolo 2;

c) il richiedente ha già provveduto alla riparazione, della quale deve produrre relativa fattura, pena l'esclusione dall'accesso al Fondo. Nella fattura, o nella relazione certificativa dei lavori eseguiti, deve essere chiaramente esplicitato dall'idraulico il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione. Qualora la perdita venga riparata direttamente dall'utente, lo stesso dovrà autocertificare l'avvenuta riparazione dettagliando il tipo di intervento eseguito e la data di esecuzione. In entrambi i casi è opportuno fornire le foto inerenti alla perdita ed alla riparazione per la valutazione della richiesta;

Il richiedente deve fornire la lettura del contatore rilevata dopo la riparazione.

d) la perdita ha comportato un'eccedenza dei consumi dell'utenza definibili "m³ di perdita" secondo quanto indicato all'articolo 8;

e) la disponibilità a far appurare da VERITAS, con sopralluogo di verifica dei propri tecnici o di tecnico esterno abilitato all'uso nominato, la sussistenza della perdita idrica occulta, o per una lettura congiunta del contatore;

f) aver conservato le tracce, i residui nonché ogni altra documentazione del sinistro sino alla sua liquidazione, senza avere diritto, per questo, ad indennità alcuna;

g) non aver chiesto rimborsi per altre perdite nell'arco degli ultimi 12 mesi.

Art. 8 - CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL RIMBORSO

I m³ di acqua oggetto di rimborso, denominati "m³ di perdita", sono dati dalla differenza fra il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita e un consumo medio giornaliero di riferimento moltiplicato per i giorni di perdita. I giorni di perdita corrispondono al n. di giorni intercorrenti tra l'ultima lettura effettiva al contatore (lettura effettuata dal Gestore o autolettura) e la data nella relazione certificativa in cui è dichiarata l'ultimazione dell'intervento di riparazione.

Il rimborso spetta se il consumo medio giornaliero nel periodo in cui si è verificata la perdita è superiore del 30% del consumo di riferimento.

Il consumo medio giornaliero di riferimento viene determinato con i seguenti criteri in base alla tipologia di utenza:

1) *utenze con medie storiche di consumo consolidate:*

Il consumo medio giornaliero di riferimento è, di norma e salvo motivati casi particolari, il consumo medio giornaliero dei due anni precedenti la perdita, tenuto conto degli eventuali fenomeni di consumi dovuti alla stagionalità o ad un utilizzo non continuativo della fornitura idrica.

2) *utenze domestiche nuove o prive di letture effettive:*

Il consumo medio giornaliero di riferimento è il numero dei componenti del nucleo familiare e conviventi della casa di residenza moltiplicato per 60 mc/anno (5 m³/mese) /365.

3) *utenze non domestiche nuove o prive di letture effettive:*

il consumo medio giornaliero di riferimento è il 300% della media dei consumi medi giornalieri di attività simili (*ove è disponibile la media*) o in subordine il consumo medio giornaliero rilevato dopo la riparazione della perdita per un periodo congruo maggiorato del 40%.

Quanto sopra tenendo conto degli eventuali fenomeni di consumi dovuti alla stagionalità o ad un utilizzo non continuativo della fornitura idrica.

L'importo del rimborso previsto dal Fondo viene così calcolato:

- "m³ di perdita" x il 80% della tariffa.

Art. 9 - PENALITÀ

Agli utenti che presentano denuncia di perdita idrica occulta, poi risultata mendace, viene applicato un costo per gestione pratica di € 200,00 + I.V.A. da versare nel Fondo e verrà inviata segnalazione alle autorità competenti per i conseguenti adempimenti.

Art. 10 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Nell'ipotesi in cui VERITAS reputi necessario apportare variazioni alle presenti Condizioni, fornirà adeguata e mirata informativa circa le modifiche che intende apportare e la relativa tempistica. In assenza di disdetta dal Fondo si riterranno le nuove condizioni tacitamente accettate.